

Legge 22 aprile 1941 n. 633 (G.U. 16/07/1941 n.166)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

(Estratto dagli articoli riguardanti la professione di architetto)

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

5) i disegni e le opere dell'architettura;

Art. 15 (art.20, 2° comma della Legge)

L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art.20 della legge, è riconosciuta con Decreto Ministeriale per l'educazione nazionale (leggasi “ Ministero della Pubblica Istruzione”, nota all'art. 69 della legge).

Art. 20 (art. 15 del regolamento)

Indipendentemente dai diritti esclusi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario a portare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Art. 99

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.